

Prot. 1361/2020¹

Prov. 103/2020



Tribunale di Ferrara

Il presidente del Tribunale,

letta la delibera adottata dal CSM il 4 novembre 2020, avente per oggetto “Emergenza Covid- Linee guida agli Uffici giudiziari”;

rilevato che in detta delibera i dirigenti sono stati invitati a dettare -ovvero a confermare l'efficacia di- disposizioni “*volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio*”;

rilevato che la ripetuta delibera è già stata trasmessa ai giudici togati ed onorari sottolineandone la raccomandazione “*di trattare i procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020*” e l'invito ad osservare le seguenti prescrizioni:

“ a) nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al rinvio di procedimenti: i) nel settore civile, disporre il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei; ii) nel settore penale, ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio;

b) adottare, per quanto di competenza, ogni accorgimento volto a rispettare l'obbligo di distanziamento ed il divieto di assembramento: a tal fine, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, ma debbano essere tenute nei palazzi di giustizia, appare utile scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti sì da limitare l'accesso ed il contatto tra gli utenti; egualmente, appare opportuno adottare un'organizzazione delle udienze che limiti - anche in relazione al singolo procedimento - la contestuale convocazione e presenza di più soggetti (ad esempio testi), anche tenuto conto delle concrete dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti”;

ritenuta, ad ogni buon conto, la necessità di adottare, a mezzo di procedura partecipata, un provvedimento organizzativo di carattere generale;

che, stante l'urgenza e la necessità di rispettare le misure igienico-sanitarie, si è provveduto ad una interlocuzione informale con i giudici del settore civile e dell'ufficio del giudice di pace, con il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il dirigente amministrativo, il dirigente dell'Unep ed il funzionario apicale del giudice di pace;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a vertical stroke.

che la peculiarità del rito penale - le cui udienze, salvo sporadiche eccezioni, vanno celebrate in presenza, anche con la partecipazione di numerose persone- ha invece imposto un'apposita riunione dei giudici addetti a tale settore;

dispone

ACCESSO AI LOCALI DEL TRIBUNALE

Debbono essere confermate le prescrizioni di cui al decreto n. 57/2020 in base alle quali l'accesso degli utenti, professionali e non, è consentito esclusivamente con l'utilizzo di mascherina e previa misurazione della temperatura corporea.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI DI CANCELLERIA

Debbono essere confermate le prescrizioni di cui al decreto n. 41/2020 in base alle quali l'accesso ai servizi forniti dalle cancellerie civili del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace deve avvenire previa prenotazione (in via telefonica o a mezzo mail/PEC) con la cancelleria competente la quale, solo in casi di comprovata urgenza relativa ad utente non professionale, potrà comunque evadere la richiesta. Deve inoltre confermarsi che gli atti -il cui utilizzo sia consentito in forma non originale- vengano rilasciati a mezzo di mail o PEC; diversamente, il ritiro deve avvenire previa prenotazione con le modalità *ut supra*. Quanto alle cancellerie Gip/Gup e dibattimento, debbono essere confermate le prescrizioni di cui al provvedimento 62/2020 al quale si rinvia.

Si richiama infine l'attenzione sul fatto che il direttore DGSIA, con provvedimento del 9 novembre 2020, ha individuato gli indirizzi PEC per il deposito degli atti penali ai sensi dell'art. 24, comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020.

Gli indirizzi degli uffici giudicanti del circondario di Ferrara sono:

depositoattipenali.tribunale.ferrara@giustiziacert.it

depositoattipenali.gdp.ferrara@giustiziacert.it

ATTIVITA' DI UDIENZA NEL SETTORE CIVILE/LAVORO

Ferma restando la modalità di partecipazione da remoto/cartolare nei casi consentiti dalla legge (fra cui le udienze presidenziali di separazione consensuali e di divorzio congiunto), tutte le udienze che richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti personalmente, dai loro difensori e dai CTU, le udienze presidenziali di separazione/divorzio giudiziali, quelle di convalida degli sfratti e quelle delle esecuzioni verranno celebrate in presenza con l'adozione delle ordinarie misure di prevenzione da rischio di contagio e lo scaglionamento dell'orario di chiamata dei fascicoli.

ATTIVITA DI UDIENZA NEL SETTORE PENALE

- 1) le udienze di convalida dell'arresto nei procedimenti con rito per direttissima continueranno ad essere celebrate in presenza;
- 2) le udienze preliminari e le udienze filtro continueranno ad essere svolte in presenza salvo che le parti abbiano espresso consenso alla trattazione da remoto ai sensi dell'art. 23, comma 5 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137;
- 3) le udienze istruttorie del rito collegiale continueranno ad essere celebrate in presenza;



- 4) le udienze istruttorie del rito monocratico continueranno ad essere celebrate in presenza. Nel caso in cui più processi siano stati chiamati ad orario concomitanti ovvero sia prevista la presenza di un numero eccessivo di persone, è fatta salva la facoltà del giudice di disporre, con provvedimento adottato fuori udienza, il rinvio dei procedimenti diversi da quelli di natura prioritaria. Si intendono per processi prioritari non suscettibili di rinvio:
- quelli ove sia in atto una misura cautelare personale, una misura di sicurezza provvisoria ovvero un sequestro preventivo dell'importo superiore a euro 50.000;
 - quelli con costituzione di parte civile, relativi a reati con termini di prescrizione prossimi a maturazione;
 - quelli ove siano stati contestati i seguenti reati: art. 572 c.p.; art. 586 c.p.; art. 589 c.p.; art. 589 bis c.p.; art. 590 terzo comma c.p. (lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali); art. 590 bis; art. 590 sexies c.p.; art. 612 bis c.p.; art. 624 bis c.p. (anche in forma tentata); art. 609 quinquies c.p.; art. 609 undecies; art. 628 c.p. (anche in forma tentata); art. 629 c.p. (anche in forma tentata); art. 640, 2° comma c.p. e 640 bis c.p. ad esclusione delle ipotesi di danno modesto; art. 643 c.p.; art. 10, 11 D.lgs. n.74/2000; artt. 2, 3 e 8 D.lgs. n. 74/2000 in casi di particolare gravità per serialità della condotta (cioè più annualità) o importo delle imposte evase, non inferiore a 350.000 euro.

MODALITA' DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI DA REMOTO

Premesso:

- che in forza di quanto disposto dall'art. 23, comma 5 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 la trattazione da remoto con il consenso delle parti può riguardare solo le udienze preliminari e quelle c.d. filtro;
- che l'esigenza di garantire l'effettività del contraddittorio porta ad escludere che possano essere trattati con tale modalità i procedimenti con parte offesa non ancora costituita parte civile ovvero non assistita da difensore di fiducia; ciò in quanto è impossibile celebrare una udienza da remoto senza un recapito mail cui indirizzare l'invito alla riunione;
- che le modalità di trattazione della udienza da remoto sono state indicate nel provvedimento organizzativo n. 46/2020 che deve essere confermato;

ritenuto che deve quindi ribadirsi quanto segue:

- 1) la parte interessata, almeno venti giorni prima della data di udienza, manifesterà consenso alla trattazione da remoto inviando una PEC alla cancelleria del giudice e alle altre parti processuali (PM, parte offesa con difensore di fiducia/parte civile, coimputati);



- 2) nella PEC dovrà essere indicato il numero di ruolo del procedimento; il nome e cognome della parte rappresentata; il nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza; l'indirizzo email per ricevere l'invito alla partecipazione alla riunione virtuale; il recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale. Alla PEC dovrà essere allegata dichiarazione della parte rappresentata, con firma autenticata dal difensore, di consenso alla trattazione del procedimento da remoto;
- 3) nei cinque giorni successivi le altre parti presteranno l'eventuale consenso a mezzo di PEC da inviare alla cancelleria del giudice e, per conoscenza, agli altri soggetti processuali;
- 4) nei cinque giorni successivi il giudice fisserà l'udienza da remoto- anche in data diversa da quella originariamente fissata- dandone comunicazione alle parti a mezzo PEC nella quale verrà altresì precisato che all'ora prefissata verrà inviato un link per partecipare alla udienza;
- 5) il giudice terrà udienza in aula ovvero nel proprio ufficio del tribunale;

MODALITA' DI TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DEL GIUDICE DI PACE

Devono essere confermate le prescrizioni di cui al decreto n. 56/2020 in forza delle quali, al fine di evitare assembramenti, si è disposto che i sei giudici di pace tengano udienza civile in tre distinti giorni della settimana nei termini seguenti:

Lunedì: dott.essa Corsini e dott. Falghera;
Martedì: dott.essa Filipponi e dott.essa Brini;
Mercoledì: dott.essa Manganelli e dott. Cacciari

In considerazione dell'attuale stato di inagibilità dell'aula G, deve disporsi che le udienze penali si tengano al piano M con l'avvertenza che l'accesso e la permanenza dell'utenza, professionale e non, sarà regolata da personale ausiliario.

Il presente provvedimento avrà efficacia sino al 31 gennaio 2021 ovvero comunque sino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

P.Q.M.

adotta le misure organizzative di cui in parte motiva con efficacia sino al 31 gennaio 2021 ovvero comunque sino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

Manda alla segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al presidente della Corte di Appello di Bologna, al Procuratore della Repubblica, a tutti i giudici togati ed onorari del Tribunale e del giudice di pace, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al dirigente UNEP, al funzionario apicale del giudice di pace nonché ai responsabili delle cancellerie.



Manda altresì per l'immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara affinché provveda alla diramazione agli iscritti.

Manda infine per la trasmissione di copia del presente provvedimento al CSM e per la sua pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Ferrara, 10 novembre 2020

il presidente del tribunale
Stefano Scati

